

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1876

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la proposta testè fatta dall'onorevole presidente del Consiglio, ministro per le finanze, che il disegno di legge da lui presentato nella seduta d'oggi intorno all'alienazione di taluni beni demaniali a trattative private sia mandato alla stessa Commissione, di cui l'onorevole Fano è relatore, s'intenderà approvata.

(È approvata.)

**DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLA LEVA
MARITTIMA DEL 1876.**

PRESIDENTE. Ora è all'ordine del giorno la discussione dello schema di legge relativo alla leva marittima del 1876.

(Si dà lettura del disegno di legge.)

La discussione generale è aperta.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Orlandi.

ORLANDI. In occasione della discussione di questo progetto di legge ho il debito di rivolgere una preghiera ed un invito all'onorevole ministro della marina. La preghiera è per rendere meno difficile la condizione della gente di mare in generale, rispetto alla legge sulla leva marittima, e l'invito è per rendere ancora più agevole la condizione di quei giovani che si dispongono a conseguire i gradi nella marina mercantile.

La circolare del Ministero della marina del 28 maggio 1873, n° 63, al paragrafo 4 prescrive che i giovani matricolati tra la gente di mare, i quali intendono dedicarsi alla navigazione, appena compiuto il quindicesimo anno di età, non possono allontanarsi dallo Stato, fino a quando non avranno adempiuto agli obblighi della leva, altrimenti che mediante una licenza del prefetto o del sotto-prefetto, ai quali è dato un potere discrezionale per concedere o non concedere questa licenza.

In generale i prefetti e i sotto-prefetti amano mettersi al sicuro, ed è avvenuto spesso che non abbiano voluto concedere in molte parti d'Italia il *nulla osta* se non mediante malleveria o in danaro ovvero sopra garanzia di mallevadori riconosciuti molto solvibili.

Questo stato di cose, secondo me, nuoce non solo all'esercizio dell'arte marinaresca, ma parmi altresì che sia in aperta contraddizione con lo spirito della legge di leva del 1871.

Io dico che è un grande ostacolo all'esercizio dell'arte marinaresca questa disposizione, perchè se è facile ai giovani appartenenti a famiglie agiate

sbersare una somma per darla in malleveria, ovvero procacciarsi un mallevadere, il signor ministro dovrà convenire che questa condizione è molto difficile a verificarsi per i giovani non agiati, e che probabilmente sono i nove decimi della gente di mare.

Dico ancora che l'effetto di questa circolare è in aperta contraddizione con lo spirito della legge, perchè cotesto divieto di poter navigare senza il *nulla osta* dell'autorità locale fa sì che molti giovani, i non agiati, e sono i più, rimangano in casa dal quindicesimo anno di età sino al ventunesimo.

Eppure nel 1871 l'onorevole ministro per la marina, nel presentare la relazione al progetto di legge sulla leva marittima, diceva queste parole: « Ho poi ridotto notevolmente la durata dell'esercizio della professione marinaresca che dà diritto di far parte della leva marittima, prefiggendo per contro l'età dalla quale principia ad essere utile codesto esercizio. Infatti, con quale ragione escluderemo dalla leva di mare colui che conta dieci mesi di buona navigazione fatta dopo i 18 anni, a cagion di esempio, e accetteremo quell'altro che nella sua prima adolescenza, a 10 o ad 11 anni, fu tenuto a bordo per lo spazio di due anni, ma più non si imbarcò dopo i 13 o 14 anni di età? Costui che allorchè è chiamato alla leva non ha più visto il mare da parecchi anni, e che ha abbandonato la professione a cui dapprima i genitori volevano destinarlo, apparterrà alla leva di mare, e non vi apparterrà l'altro che nel pieno sviluppo della sua vigoria ha navigato anche per soli 8 o 10 mesi? »

E queste parole del ministro della marina sono una prova chiara che scopo della legge doveva essere quello di riavvicinare il periodo dell'esercizio della navigazione obbligatoria, quanto più fosse possibile, alla chiamata sotto le armi. Ed ancora in questo concetto venne la Commissione nominata per lo studio di quel progetto di legge, perocchè escluse completamente l'idea di poter acquistare il periodo necessario di navigazione in un tempo indeterminato.

A me pare che questo scopo non si consegua punto coi provvedimenti che adottano i prefetti e i sotto-prefetti di molte città in Italia, perchè, naturalmente, come ho avuto l'onore di dire alla Camera, essi mettono la maggiore parte dei giovani nella condizione di non potere più navigare dopo il quindicesimo anno di età. I giovani vanno a servire al 21° anno; per modo che restano quattro o cinque anni senza vedere il mare. Adunque questa disposizione mi pare che sia contraria allo spirito della legge sulla leva marittima.

Io non so se questa condotta dei prefetti e dei sotto-prefetti sia l'effetto proprio della circolare di